

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 172-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, è già in vigore fin dal 23 giugno 1977, essendo stato raggiunto, a tale data, il prescritto numero minimo di ratifiche.

Ne deriva chiaramente l'utilità dell'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Per quanto si riferisce ai contenuti del Protocollo, va sottolineato che esso costituisce un ammodernamento normativo reso necessario proprio alla stregua dell'esperienza successiva alla Convenzione internazionale del 1924.

In particolare, esso dà soluzione a questioni non regolate dalla Convenzione del 1924, che hanno alimentato un notevole e complesso contenzioso in materia di risarcimento dei danni derivati dal trasporto marittimo e di titolarità dell'azione di risarcimento.

Il Protocollo consiste dunque in una operazione di adeguamento che non potrà non favorire — per un profilo rilevante — l'ordinato sviluppo del traffico marittimo.

La Commissione affari esteri raccomanda, pertanto, all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 (2) del Protocollo stesso.